

CIG: 8122134502
Prot. 1030 del 28 novembre 2019

CONTRATTO

tra

Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico, con sede legale e amministrativa a Città del Messico (Mex), all'indirizzo di Avenida Francisco Sosa 77, colonia Villa Coyoacán, codice postale 04000, rappresentato dall'Addetto reggente dott. Marco Marica (di seguito "IIC")

e

C&T Crossmedia s.r.l., con sede legale a Firenze, Via di Santo Spirito 11, Partita IVA e C.F. 05842480484, N. REA FI 579676, in persona del legale rappresentante dott. Federico Dalgas (di seguito "Crossmedia");

congiuntamente definite le Parti

Premesso che:

- l'IIC di Città del Messico, Ufficio all'estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha quale obiettivo quello di promuovere e di diffondere la lingua e la cultura italiana in Messico attraverso l'organizzazione di eventi culturali;
- Crossmedia è un'azienda con sede a Firenze che produce e fornisce contenuti e strategie innovative per esposizioni multimediali immersive, permanenti o itineranti, app, audio / video e prodotti didattici per il mercato digitale e l'editoria tradizionale (di seguito "Servizi").
- Crossmedia è l'ideatore, il produttore e l'esclusivo titolare di ogni diritto del format multimediale *Da Vinci Experience* (di seguito "Mostra"), che viene distribuito in tutto il mondo stipulando accordi di distribuzione con soggetti qualificati: istituzioni, enti, imprese, professionisti con specifiche competenze;
- l'IIC dichiara di conoscere i servizi forniti da Crossmedia e di conoscere nello specifico i contenuti e le modalità di rappresentazione di *Da Vinci Experience*; dichiara altresì di avere la capacità di individuare sedi idonee, ottenere le autorizzazioni e i permessi necessari per l'organizzazione della Mostra in Messico;
- le Parti intendono collaborare alla realizzazione temporanea della Mostra in Messico, stipulando un accordo di distribuzione (di seguito "Contratto").
- l'IIC riconosce l'esclusiva titolarità, in capo a Crossmedia, di qualsiasi diritto di proprietà relativo a beni e / o servizi dallo stesso forniti;
- con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si obbligano l'un l'altra ad eseguire, con la necessaria diligenza e professionalità, le rispettive prestazioni e ad assumere gli obblighi di seguito elencati.

Tutto ciò premesso, facente parte integrante del presente Contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1.1 Crossmedia si impegna a fornire e concedere all'IIC l'uso del progetto e i contenuti fisici e multimediali necessari per la preparazione e la realizzazione da parte dell'IIC della Mostra, da tenersi presso il *Palacio de La Autonomia* situato in calle Lic Primo Verdad 2, 06060 Città del Messico, individuata di comune accordo. Per l'intera durata del contratto, l'IIC si impegna a gestire, direttamente o indirettamente, assumendosene comunque ogni responsabilità e onere, la sede della Mostra, nonché a promuovere in modo adeguato ed attivo *Da Vinci Experience* in Messico.

1.2 Le Parti convengono che la Mostra si articolerà nelle seguenti aree: l'area cosiddetta immersiva, caratterizzata da una o più sale per la multi-proiezione digitale, a 360 gradi, dell'opera audiovisiva *Da Vinci Experience*; l'area introduttiva utile a guidare i visitatori all'interno della Mostra con pannelli informativi e / o video sulla vita e le opere di Leonardo da Vinci rappresentate nel proprio contesto storico e culturale di riferimento; l'area espositiva con n° 10 riproduzioni di macchine progettate da Leonardo; l'area di Realtà Virtuale con n° 8 postazioni con dispositivi per la visione 3D con Oculus VR.

ART. 2 - OBBLIGHI DELL'IIC

2.1 Qualsiasi cambio nella Sede di cui al punto 1.1. dovesse realizzarsi, sarà soggetto ad approvazione delle due parti. Qualunque costo afferente alla sede non sarà a carico di Crossmedia.

2.2. L'IIC è indipendente da Crossmedia e non esiste alcuna relazione di agenzia, mandato, subordinazione, joint venture tra le Parti diverso da quanto stabilito dal presente Accordo; resta inteso che non avrà titolo alcuno di stipulare contratti per conto di Crossmedia o di vincolare quest'ultima in alcun modo con terze parti.

2.3 Per la realizzazione della sezione immersiva della Mostra, come previsto dal progetto tecnico (cfr. 1.2) di Crossmedia, l'IIC, provvederà anche tramite azienda locale appositamente individuata a verificare:

- a) l'approntamento delle strutture necessarie al posizionamento delle attrezzature tecniche, così come specificato nel progetto di Crossmedia;
- b) la predisposizione e il collaudo dell'impianto elettrico, rispettando le specifiche di assorbimento previste dal progetto;
- c) l'installazione di ogni apparecchiatura tecnica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cavi audio / video, proiettori di posizionamento e sistemi PA, lettori video per lo streaming;
- d) l'effettuazione dei test di messa a punto in situ delle apparecchiature audio / video;
- e) la realizzazione del test finale del sistema di multi-proiezione e la corretta gestione tecnica ordinaria degli apparecchi di multi-proiezione immersiva.

2.4 Per la realizzazione della parte introduttiva della Mostra, come da linee guida indicate da Crossmedia e da successivo progetto allestitivo realizzato ed approvato, l'IIC anche tramite azienda locale appositamente individuata è tenuto a verificare che siano:

- a) approntate le strutture necessarie come pedane, supporti, luci, attrezzature tecniche o simili;
- b) predisposto e collaudato l'impianto elettrico, rispettando le specifiche di assorbimento previste dal progetto;
- c) realizzato il sistema di illuminazione come specificato nel progetto;
- d) assemblate e posizionate le riproduzioni delle macchine di Leonardo;
- e) prodotto e allestito ogni supporto informativo;
- f) installati i dispositivi di realtà virtuale Oculus Samsung VR come previsto nel progetto di Crossmedia; installati, con personale tecnico fornito da Crossmedia, tutti i dispositivi tecnici: cablaggio audio / video, monitor e posizionamento sistemi PA, installazione di video per streaming, nel caso in cui i dispositivi siano previsti dal progetto.

2.5 In riferimento a tutte le attività specificate negli articoli 2.3 e 2.4 resta inteso che i costi ed ogni responsabilità per l'acquisizione di dispositivi e strumentazione tecnica necessari per la realizzazione di questa sezione e la manodopera necessaria, saranno interamente a carico dell'azienda locale identificata.

2.6 L'IIC, d'intesa con Crossmedia, si impegna a monitorare che l'azienda locale identificata:

- a) proietti il file multimediale di Da Vinci Experience in versione originale, ininterrottamente per almeno otto (8) ore consecutive al giorno e per almeno sei (6) giorni alla settimana, senza alcuna modifica o intervallo, rispettando gli elementi creativi, interpretativi e rappresentativi come da contenuti licenziati da Crossmedia;
- b) fornisca ulteriori servizi relativi all'organizzazione e alla gestione della Mostra, quali conservare in sicurezza materiali e beni forniti da Crossmedia, consentire al pubblico il regolare accesso alla Mostra, garantire la presenza in loco di personale adeguato all'accoglienza e all'assistenza dei visitatori;
- c) promuova la Mostra in Messico, utilizzando canali di comunicazione e media precedentemente concordati;
- d) copra per intero i costi relativi a spedizioni, trasferimenti e/o immagazzinamenti delle attrezzature cedute in uso temporaneo da Crossmedia (proiettori e componenti elettronici vari) e riproduzioni di macchine leonardesche.

2.7 Per tutta la durata del Contratto, l'IIC o l'azienda locale identificata sono autorizzati a vendere, nella sede e nei negozi on-line, i gadget inerenti alla Mostra e / o la figura di Leonardo da Vinci (come poster, dipinti, statuette, cartoline, cataloghi, riproduzioni, foulard, borse, t-shirt, ecc.) e anche i prodotti eventualmente forniti da sponsor della Mostra, utilizzando il logo *Da Vinci Experience*. Inoltre Crossmedia fornirà i file di stampa con testi in italiano per l'eventuale pubblicazione del catalogo ufficiale della Mostra e di "Frammenti" (libro di citazioni in piccolo formato).

2.8. L'immagine utilizzata per le attività di comunicazione e promozione della Mostra, presso la sede o attraverso i media o altri canali di comunicazione e in qualsiasi altro contesto, sarà esclusivamente quella indicata da Crossmedia e sulla quale quest'ultimo detiene i relativi diritti di riproduzione. Nel caso in cui l'IIC intenda utilizzare altre immagini per le attività di comunicazione e promozione, dovrà richiedere un'autorizzazione espressa a Crossmedia. Con cadenza almeno quindicinale l'IIC o l'azienda locale identificata informeranno Crossmedia sull'andamento della mostra e renderanno disponibile alla stessa la rassegna media, immagini e video dell'evento.

2.9 È fatto espresso divieto all'IIC, senza previa autorizzazione da parte di Crossmedia, di organizzare in altri spazi, sia per il periodo di durata del Contratto che dopo la sua scadenza, mostre con i medesimi contenuti di *Da Vinci Experience* o similari.

2.10 L'IIC si impegna ad aprire la Mostra a Città del Messico (Mex) entro il 10 dicembre 2019. La mostra avrà una durata di 2 mesi. Gli obblighi in capo alle parti di cui agli articoli del presente Contratto tra l'IIC e Crossmedia decadranno al termine di detto periodo.

2.10 Crossmedia, di comune accordo con l'azienda locale identificata, potrà prolungare il periodo di esposizione della mostra in Messico oltre i due mesi, presso il *Palacio de la Autonomia* o altra sede individuata da Crossmedia, senza che ciò comporti obblighi e oneri di alcuna natura in capo all'IIC.

2.11 L'IIC si farà carico del biglietto aereo a/r in classe turistica dall'Italia a Città del Messico di un tecnico indicato da Crossmedia per l'allestimento della mostra. L'IIC non si farà carico delle spese di onorario, trasporto, hotel e diaria del tecnico in parola.

ART. 3 OBBLIGHI DI CROSSMEDIA

3.1 Al fine di consentire alla ditta locale individuata di comune intesa la corretta esecuzione del Contratto, Crossmedia dovrà fornire alla medesima:

- 1) il contenuto video modificato in base al luogo di proiezione ed al layout del progetto (circa 45 minuti complessivi);
- 2) i materiali / informazioni sulla vita e le opere di Da Vinci, immagini HD, testi in inglese e spagnolo ed immagini video (edizione elettronica);
- 3) 7 minuti circa di contenuti video 3D per l'esperienza con Oculus VR;

- 4) le autorizzazioni all'utilizzo di immagini, musiche, grafiche, riproduzioni di macchine e quant'altro fornito all'IIC;
- 5) il progetto tecnico dell'allestimento dell'area immersiva, la descrizione dei metodi d'installazione ed il supporto tecnico a questa fase, con la presenza di minimo n°2 tecnici in loco;
- 6) tutti i videoproiettori per la sala immersiva, così come definiti dal progetto esecutivo per numero e caratteristiche tecniche ed i relativi lettori Bright Sign Player con risoluzione di 2 K;
- 7) n° 10 riproduzioni in scala di macchine progettate da Leonardo da Vinci, con relative basi di supporto e infografica in inglese e spagnolo;
- 8) le grafiche complete, i testi in inglese e spagnolo, i video per l'area introduttiva della mostra;
- 9) le linee guida e i layout per la comunicazione (invito, poster, flyer, brochure);
- 10) le linee guida e l'immagine per il merchandising;
- 11) i file completi in lingua italiana per l'eventuale stampa del catalogo ufficiale e della pubblicazione "Frammenti";
- 12) il video trailer personalizzato di *Da Vinci Experience*.

3.2 Per l'intera durata del Contratto e non oltre, Crossmedia consente all'IIC e all'azienda locale identificata il diritto di utilizzare il nome *Da Vinci Experience* per la promozione ed il marketing, il materiale pubblicitario e il sito web inerenti alla Mostra.

3.3 Crossmedia si impegna a riconoscere all'IIC, per l'intera durata del Contratto e non oltre, l'esclusiva sulla licenza di distribuzione di *Da Vinci Experience*.

3.4 Sulla base delle planimetrie e delle informazioni fornite dall'azienda in loco prescelta, Crossmedia produrrà ed invierà alla predetta azienda il progetto di allestimento dell'area immersiva della Mostra, completi delle specifiche tecniche necessarie alla sua realizzazione.

3.5 Sulla base delle planimetrie relative allo spazio dove verrà allestita la mostra, Crossmedia adatterà anche i contenuti audio / video all'architettura specifica dello spazio e fornirà il personale specializzato per il set up tecnico degli audiovisivi immersivi e più in generale la supervisione per il corretto allestimento della Mostra.

3.6 I tecnici incaricati di Crossmedia provvederanno all'istruzione del personale in loco alla gestione ordinaria delle strumentazioni tecniche.

3.7 Crossmedia testerà la Mostra entro e non oltre 2 giorni antecedenti l'apertura al pubblico. Resta inteso che una volta verificata la corrispondenza tra il progetto e le aree espositive (come sistemi, attrezzature, supporti, materiali, contenuti multimediali, ecc.) e i requisiti funzionali e le prestazionali specificate, nessuna responsabilità per difformità o malfunzionamenti successivi, potrà essere addebitata a Crossmedia.

ART. 4 - COMPENSO

4.1. Il valore totale del Contratto è determinato in € 75.000,00 (settantacinquemila euro) onnicomprensivi di cui: € 60.000,00 (sessantamila euro) quale corrispettivo per la cessione temporanea della licenza per la Mostra e € 15.000,00 (quindicimila euro) per il supporto tecnico e l'istruzione del personale in loco per la gestione ordinaria delle strumentazioni tecniche.

Resta inteso che i costi dell'eventuale trasporto del materiale della mostra dal Messico ad altro Paese per una successiva Mostra, non saranno a carico dell'IIC, né di Crossmedia, ma saranno regolate da separato accordo con l'organizzatore incaricato degli allestimenti nel Paese in oggetto.

Il pagamento avverrà in due soluzioni. Una prima parte, pari al 50% del valore totale del Contratto, all'atto di sottoscrizione del presente Contratto previa presentazione del progetto esecutivo dell'area immersiva e invio di regolare fattura elettronica; la seconda del 50% entro una settimana dalla data di apertura della mostra.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a:

Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico
Av Francisco Sosa 77, Santa Catarina, 04010 Ciudad de México, CDMX, Messico
Codice Fiscale: 80213330584

Codice Univoco Ufficio: P31U6S
CIG 8122134502

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario al seguente conto corrente:

Intestatario conto: C&T Crossmedia S.r.l.
Banca: Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT78Q0306902887100000003523
BIC/SWIFT: BCITITMM

ART. 5 – DURATA

Il presente Contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione al 28 febbraio 2020.

ART. 6 - CLAUSOLE RISOLUTIVE

6.1 Crossmedia potrà risolvere il Contratto, senza riconoscere alcun diritto o danno all'IIC, nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto da parte dell'IIC degli obblighi previsti in questo contratto;
- b) Mancato rispetto da parte dell'IIC dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del contratto.

6.2. L'IIC potrà risolvere il contratto in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo a Crossmedia.

6.3 Crossmedia deve sottoscrivere l'Allegato 1, attestante l'assenza di motivi di esclusione e autorizza l'IIC a svolgere le verifiche presso le autorità competenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sul possesso dei requisiti.

ART. 7 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È espressamente vietata all'IIC la cessione del Contratto e dei diritti ed obblighi da esso derivanti, in qualsiasi forma, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a terzi.

ART. 8 - MODIFICHE

7.1 Eventuali modifiche al Contratto richiederanno il consenso di entrambe le Parti e dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto.

ART. 9 - RISERVATEZZA E OBBLIGO DI INFORMAZIONE

8.1 Le parti si impegnano, anche in nome dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti al rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR in tema di trattamento dei dati personali.

9.2 L'IIC informerà Crossmedia sull'andamento della Mostra, comunicando tempestivamente eventuali modifiche normative e amministrative che possano influire sulla validità e/o sull'esecuzione del Contratto.

ART 10 - COMPETENZA ESCLUSIVA E LEGGE APPLICABILE

10.1 Le parti concordano che qualsiasi controversia che possa sorgere dall'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

10.2 Il contratto è regolato dalle leggi italiane.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutti i costi per la registrazione del Contratto, se del caso, saranno a carico della parte richiedente tale registrazione.

Arte. 12 - COMUNICAZIONI

Salvo quanto altrimenti previsto nel Contratto, qualsiasi comunicazione relativa alla conclusione, esecuzione e interpretazione del Contratto dovrà essere inviata tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), ai seguenti indirizzi

Per l'Istituto:

Nome: Marco Marica

Titolo: Addetto reggente

Indirizzo: Av Francisco Sosa 77, Colonia Villa Coyoacán, 0400 Ciudad de México, CDMX, Messico

Tel.: +52 55 5554 0044

E-mail: iiccittadelmessico@esteri.it

Pec: iic.cittadelmessico@cert.esteri.it

Per Crossmedia:

Nome: Federico Dalgas

Titolo: Presidente e Amministratore Delegato

Indirizzo: via di Santo Spirito, 11 – 50125 Firenze

Tel.: +39 055 0684115

E-mail: federico.dalgas@ctcrossmedia.com

Pec: ctcrossmedia@pec.it

Entrambe le parti si impegnano a dare tempestiva comunicazione scritta all'altra parte di eventuali modifiche di indirizzo.

Letto, approvato e firmato

Firenze, il

Città del Messico, il 28 novembre 2019

MOTIVI DI ESCLUSIONE

A: Motivi legati a condanne penali

Sono esclusi dalla contrattazione coloro che sono stati condannati, con sentenza penale definitiva, in Italia o nel Paese dove si svolge la prestazione, per uno o più dei seguenti motivi: (1) partecipazione a un'organizzazione criminale; (2) corruzione; (3) frode; (4) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; (5) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo; (6) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; (7) ogni altro delitto da cui derivi l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le situazioni rilevanti per l'esclusione sono quelle previste dal diritto italiano, nonché:

- negli Stati membri dell'Unione Europea, le situazioni indicate nella normativa interna che ha recepito l'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE;
- negli Stati non appartenenti all'Unione Europea, le situazioni equivalenti previste dalla normativa penale locale.

Crossmedia o un membro dei suoi organi di direzione o di vigilanza o chiunque al suo interno abbia poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo non sono stati condannati per uno dei motivi indicati sopra con sentenza definitiva pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito nella sentenza.

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

Crossmedia ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, nel Paese dove è stabilito, in Italia e nel Paese dove si svolge la prestazione.

C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

- 1) Crossmedia non ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
- 2) Crossmedia non si trova in alcuna delle seguenti situazioni e non è sottoposta a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni:
 - a) fallimento, procedura di insolvenza, liquidazione, concordato preventivo con i creditori, amministrazione controllata o altra situazione analoga;
 - b) ha cessato le sue attività;
- 3) Crossmedia non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali;
- 4) Crossmedia non è a conoscenza di alcun conflitto di interessi legato alla sua prestazione.

D: Motivi di esclusione previsti dalla legislazione italiana e situazioni equivalenti previste dall'ordinamento del Paese dove si svolge la prestazione

Crossmedia non si trova in alcuna delle seguenti situazioni:

- 1) sussistono a suo carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla legislazione antimafia;
- 2) è soggetta a infiltrazioni della criminalità organizzata;

- 3) è stata soggetta all'interdizione dell'esercizio dell'attività o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- 4) è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 5) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria;
- 6) non rispetta le norme sul diritto al lavoro dei disabili;
- 7) se è stata vittima dei reati di concussione e di estorsione commessi dalla criminalità organizzata o da chi intendeva agevolare l'attività della criminalità organizzata e non ricorre un caso di necessità o di legittima difesa, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
- 8) ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Istituto che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei confronti dell'Artista (*pantouflage* o *revolving door*).

Federico Dalgas